



Statuto Associazione di Promozione Sociale “Come l’aria- Per Silvia e Alessandro”
Allegato A all’atto costitutivo del 24/03/ 2025

Costituzione – Denominazione - sede

Art. 1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata "Come l'aria - Per Silvia e Alessandro" di seguito indicata come Associazione. L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 117/2017.

A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà **“Come l’aria - Per Silvia e Alessandro APS”**

1.1 L'associazione di promozione sociale – Come l'aria - Per Silvia e Alessandro APS -, più avanti chiamata per brevità Associazione, ha sede in via confalonieri 5 Sant'Alessandro, Castronno (VA) e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.2 L'Associazione persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

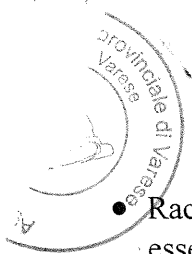
1.3 L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Finalità – attività di interesse generale – attività diverse

Art. 2 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.

2.1 L'Associazione nasce dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di Silvia Malnati e Alessandro Merlo, vittime dell'incidente della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, attraverso lo sviluppo e il sostegno di iniziative concrete che valorizzino il territorio della provincia di Varese nei suoi aspetti sociali, culturali e ambientali. In particolare, l'Associazione si propone di:

- creare uno spazio di partecipazione aperto a familiari, amici e persone vicine a Silvia e Alessandro, offrendo un modo per conservarne la memoria attraverso attività e iniziative concrete. Un contesto in cui non solo prendere parte, ma anche proporre e realizzare nuove idee.
- Finanziare borse di studio per tesi di laurea che abbiano come tema la valorizzazione del territorio e della sua comunità.
- Promuovere e supportare percorsi di sensibilizzazione sui temi sopra citati, in collaborazione con le scuole.
- Sostenere, in generale, iniziative e progetti a impatto sociale e territoriale.



- Raccogliere fondi per avviare nuove iniziative e garantire la continuità delle attività già in essere.

2.2 Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

OT
JL
K
W
H
W
H
SM
G
G
H
P
M

2.4 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Soci

Art. 3 Possono diventare soci dell'Associazione, tutti i cittadini italiani e stranieri, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, nonché le persone giuridiche e gli ETS che condividendone gli scopi e accentuando le regole del presente Statuto, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Possono altresì far parte dell'associazione altre associazioni di promozione sociale, enti pubblici, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell'Associazione, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte sia di singoli associati nonché di organizzazioni e adotta misure destinate a favorire l'equità, la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati nella gestione.

3.1 L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e inoltre garantisce, uguaglianza tra gli associati, pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

3.2 Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. La quota associativa annuale non è trasmissibile né rivalutabile.

3.3 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo sul modulo opportunamente predisposto. I minori di 18 anni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

3.4 Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 30 giorni.

Diritti e doveri dei soci

Art. 4 Tutti i soci hanno uguali diritti a:

- a) partecipare e ad essere informati su tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture messe a disposizione dell'Associazione medesima;
- b) eleggere gli organi sociali - e ad essere eletti negli stessi;
- c) esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, i soci minori di 18 anni saranno rappresentati da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale;
- d) esaminare i verbali trascritti nei libri sociali (libro delle assemblee, libro del consiglio direttivo, libro del collegio sindacale e della revisione legale dei conti) previa richiesta scritta motivata indirizzata al Consiglio direttivo, che comunicherà al socio i termini e le modalità operative con le quali poter procedere all'esame; l'eventuale richiesta di esame

del libro soci segue le stesse regole, ferma la valutazione di sussistenza, da parte del Consiglio direttivo, di eventuali limitazioni poste dalla normativa in materia di privacy;

- e) di recedere dall'appartenenza all'Associazione, con preavviso scritto indirizzato al Consiglio Direttivo di almeno otto giorni;
- f) tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- g) le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

4.1 I soci sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) corrispondere, nei termini stabiliti, la quota associativa annuale.

2. La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:

- a) per morte
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 5 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo (se previsto per legge).

Tutte le cariche sono elettive e a titolo gratuito, a garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabiliscono i seguenti principi: eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci; idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Assemblea dei soci

Art.6. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci che, alla data di avviso della convocazione, risultino iscritti nel libro soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente in carica e in sua assenza per gravi motivi dal Vicepresidente che la convoca anche in via telematica: almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e in via straordinaria quando n'è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta anche in via telematica, delibera il giorno e l'ora della convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in forma Ordinaria e Straordinaria.

6.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto e inviato anche in via telematica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della prima e seconda convocazione e le eventuali modalità/indicazioni per il collegamento telematico; l'ordine del giorno con i punti in oggetto del dibattito.

6.2 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può essere latore di una sola delega scritta di un altro socio.

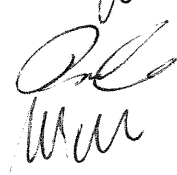
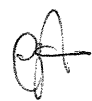
6.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

6.4 Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda o su richiesta della metà più uno dei presenti per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

6.5 Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo e anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché risultino identificabili con certezza.

6.6 L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

1. Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte.
2. Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il bilancio o il rendiconto, ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale. In caso di mancata approvazione del bilancio o del rendiconto l'Assemblea dei Soci deve essere riconvocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. Qualora non fosse approvata nella seconda seduta decadono tutti gli organi dell'Associazione.
3. Definisce e approva il programma generale annuale di attività.
4. Elege il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali se previsti per legge.
5. Ratifica l'ammontare delle quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo.
6. Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.



7. Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

8. Delibera, in caso di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia.

9. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

7. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art.7 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica quattro esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

7.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'Organo di controllo (se previsto). La convocazione è fatta a mezzo avviso di posta elettronica e/o telematica almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando v'interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

7.2. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

7.3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) delibera l'ammontare delle quote associative annuali;
- f) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio sociale se previsto per legge.
- g) formula i programmi dell'attività sociale, redige il progetto di bilancio, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo può adottare strumenti di governance e rendicontazione ulteriore che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in





















considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

- h) decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- i) conferisce procure generali e speciali;
- j) istaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 6.

7.4 Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo e anche a causa di gravi impedimenti sociali e sanitari, i consiglieri che lo desiderino, possono partecipare alle riunioni in via telematica purché risultino identificabili con certezza.

Il Presidente

Art. 8 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

8.1 Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

8.2 Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

8.3 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

8.4 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Volontari e lavoratori

Art. 9 L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato dei soci in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. 117/2017. Al volontario

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

FE

potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 D.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i propri volontari. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dall'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

9.1 Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro nei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017 s.m.i. anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

9.2 Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Rappresentanza e Poteri

Art.10 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.

10.1 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

10.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

10.3 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario il Presidente ha il potere di firma libera e disgiunta.

10.4 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

10.5 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Modifiche Statutarie

Art.11. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati. Le variazioni allo Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scioglimento, trasformazione, fusione e scissione.

Art. 12 Lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 3/4 degli associati e le decisioni sono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.

12.1 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione, sarà devoluto secondo quanto stabilito dal D.lgs. 117/2017 seguendo le procedure indicate all'art. 9 dello stesso. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che seguiranno tali procedure. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Risorse economiche

Art. 13 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale svolte in via secondarie e strumentali e comunque finalizzate al raggiungimento della missione istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte fondi, manifestazioni culturali e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
- j) entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

13.1 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle fonti ed agli impegni di risorse utilizzate nelle attività sociali.

13.2 E' fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

13.3 E' fatto divieto di ripartire proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati. Il divieto è esteso alla distribuzione indiretta di utili e fondi, riserve e capitale, con specifico riguardo alle fattispecie previste dall'art. 8 del D.lgs. 2017/17 e successive modificazioni e integrazioni.

Rendiconto economico-finanziario

Art.14 L'anno sociale e finanziario-amministrativo ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

14.1 Nei casi previsti dalla legge, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci tenuta ad esaminarlo per l'approvazione. Se ne ricorrono le condizioni legali di cui all'art. 13, co.2, D.lgs. 117/2017, in luogo del bilancio, il Consiglio direttivo predispone annualmente il rendiconto gestionale di cassa e lo sottopone all'esame ed approvazione dell'Assemblea, con gli stessi termini e le medesime modalità.

14.2 L'Assemblea di approvazione del bilancio annuale o del rendiconto gestionale di cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può deliberare entro e non oltre sei mesi dalla stessa data di chiusura dell'esercizio finanziario.



FUNZIONARIO
Susanne Popara

14.3 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Organo di controllo e revisore legale dei conti

Art.15 Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Pubblicità e trasparenza

Art.16 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Si applica quanto previsto al precedente art. 6, lett. d).

Processi verbali

Art.17 Gli organi debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione non oltre la seduta successiva, e custodirlo. Gli associati hanno diritto di visionare i libri sociali previa richiesta scritta motivata indirizzata al Consiglio direttivo, che provvederà ad informare il Presidente dell'Organismo di riferimento per concordare tempi e modalità. Si applica quanto previsto al precedente art.6, d).

Disposizioni Generali

Art.18 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel D.lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr., nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Mano per tutti
Francesca Bianchi,
Stefano Vercini
Laura Franzini
Gabriella Mili
Giovanna
Giovanna

Maria Maria
Marta Vercini
Marta Vercini
Marta Vercini
Marta Vercini
Marta Vercini